DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante modifica della direttiva dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato

(85/583/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 69,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

considerando che la direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato (1), modificata dalla direttiva 63/21/CEE (2), ha escluso dai movimenti di capitali di cui all'articolo 2 enumerati nell'elenco B dell'allegato I le operazioni in titoli relativi a quote di fondi comuni di investimento e che essa le ha incluse nei movimenti di capitali di cui all'articolo 3 enumerati nell'elenco C dell'allegato I;

considerando che la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (3), ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.); che tale coordinamento, avente per effetto una protezione più efficace dei risparmiatori e garanzie più uniformi, è tale da permettere la soppressione delle restrizioni alla libera circolazione delle quote di tali organismi; che d'altronde il mantenimento di tali restrizioni priverebbe di gran parte del loro effetto le disposizioni della detta direttiva relative alla commercializzazione delle quote di tali organismi;

considerando che, a norma dell'articolo 229, primo comma, dell'atto di adesione del 1985, la Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B dell'allegato I della direttiva dell'11 maggio 1960 e concernenti l'acquisto di titoli stranieri da parte residenti; che conviene che la Repubblica portoghese possa differire fino alla stessa data la liberalizzazione, in virtù della presente direttiva, delle operazioni di natura analoga effettuate da residenti su quote di o.i.c.v.m. stranieri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva dell'11 maggio 1960 è modificato come segue:

1) l'elenco B è sostituito dal testo seguente:

«ELENCO B

Movimenti di capitali di cui all'articolo 2 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli	
a) Titoli trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV A
— escluse le quote di fondi comuni d'investimento non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri ed impiego del prodotto della loro liquidazione	IV B
— escluso l'acquisto di obbligazioni emesse su un mercato estero e stilate in moneta nazionale	
— escluse le quote di fondi comuni d'investimento non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	

(1) GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.
(2) GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62/63.
(3) GU n. L 375 del 31. 12. 1985.

	Voci della nomenclatura
b) Titoli non trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di quote di organismi nazionali d'investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV C
Acquisto da parte di residenti di quote di organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ed impiego del ricavato della loro liquidazione	IV D
c) Movimenti materiali dei titoli indicati alla lettere a) e b)	IV E in relazione a IV A e IV C, IV B e IV D

L'impiego del prodotto della liquidazione di attivi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberalizzazione accettati dagli stati membri.»

2) l'elenco C, «Operazioni in titoli», è così modificato:

	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli	
a) Titoli trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di quote di fondi comuni di investimento nazionali non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV A
Acquisto da parte di residenti di quote di fondi comuni d'investimento esteri non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE e impiego del ricavato della loro liquidazione	IV B
Acquisto da parte di residenti di obbligazioni straniere emesse su un mercato straniero ed espresse in moneta nazionale	IV B 3 (i)
b) Titoli non trattati in borsa	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali e rimpatrio del ricavato della loro liquidazione	IV C
— escluse le quote di organismi nazionali d'investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri ed impiego del ricavato della loro liquidazione	IV D
— escluse le quote di organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari assoggettati alla direttiva 85/611/CEE	
c) Movimenti materiali dei titoli indicati alle lettere a) e b)	IV E in relazione a IV A e IV C, IV B e IV D

Articolo 2

All'allegato II della direttiva dell'11 maggio 1960, le note esplicative che figurano sono così completate:

«*Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)*

Gli organismi:

— il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

— le cui quote sono, su richiesta dei portatori, alle condizioni legali, contrattuali o statutarie che li disciplinano, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisce per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.

Conformemente al diritto nazionale questi organismi possono assumere la forma contrattuale (Fondo comune di investimento, gestito da una società di

gestione) o di "trust" ("unit trust") oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva il termine "Fondo comune di investimento" comprende anche l'"unit trust".».

Articolo 3

Gli stati membri mettono in vigore, al più tardi il 1° ottobre 1989, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni di acquisto, da parte dei residenti, delle quote di organismi stranieri d'investimento collettivo di cui alla direttiva 85/611/CEE.

Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS